

EUKEDOS S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente codice di comportamento (il “**Codice di Comportamento**”), che recepisce la nuova normativa contenuta negli articoli 152 *sexies* – 152 *octies* del Regolamento degli Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e da ultimo con la delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 (“**Regolamento Emittenti**”), disciplina con efficacia cogente:

- (i) gli obblighi informativi concernenti operazioni finanziarie effettuate da persone che, in virtù della posizione ricoperta, potrebbero aver accesso a notizie *price sensitive*; e
- (ii) le eventuali limitazioni inerenti l’effettuazione delle operazioni di cui al punto che precede,

ferme restando le disposizioni previste dagli art. 180 e ss. del D. Lsg. n. 58/98, in tema di abuso di informazioni privilegiate.

In attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del summenzionato Regolamento Emittenti, il Codice di Comportamento individua pertanto:

- (a) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti) destinatari degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Codice di Comportamento;
- (b) le operazioni che dovranno essere comunicate alla Società dai Soggetti Rilevanti;
- (c) gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare;
- (d) il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni;
- (e) la tempistica, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Società delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti;
- (f) i limiti al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti di determinate operazioni di compravendita in determinati periodi dell’anno.

1. Soggetti rilevanti

1.1 Sono considerati soggetti rilevanti (i “Soggetti Rilevanti):

- (a) gli Amministratori e i Sindaci effettivi della Società;
- (b) gli Amministratori e i Sindaci effettivi delle Società Controllate (come *in-fra* definite);
- (c) coloro che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (d) chiunque altro detenga una partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto;
- (e) ogni altro soggetto che controlla la Società.

Ai fini di quanto sopra, per “**Società Controllate**” si intendono quelle controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. (1) e (2) del codice civile, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato

1.2 Si precisa che – ai fini del Codice di Comportamento – sono soggette all’obbligo di comunicazione oltre alle operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (“**Persone Strettamente Legate**”), ovvero:

- (a) il coniuge del Soggetto Rilevante non legalmente separato;
- (b) i figli, anche del coniuge a carico, del Soggetto Rilevante;
- (c) se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini del Soggetto Rilevante;
- (d) le persone giuridiche, le società di persone ed i *trust* in cui il Soggetto Rilevante o le persone indicate alle lettere (a), (b) e (c), sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- (e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle lettere (a), (b) e (c);
- (f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere (a), (b) e (c);
- (g) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere (a), (b) e (c).

I Soggetti Rilevanti renderanno nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute agli obblighi di comportamento e di comunicazione di cui al Codice di Comportamento.

2. Operazioni da comunicare

2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare al Referente (come *infra* definito) qualsivoglia operazione, compiuta dalle stesse e/o da una o più Persone Strettamente Legate (le “**Operazioni**”), che abbia ad oggetto:

- (a) le azioni della Società;
- (b) gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
- (c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- (d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
- (e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni, rappresentanti tali azioni;
- (f) le azioni quotate emesse da Società Controllate dalla Società e gli strumenti finanziari indicati ai punti da (b) ad (e) ad esse collegate;
- (g) le azioni non quotate emesse da Società Controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella Società Controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risul-

tante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (b) ad (e) ad esse collegate.

2.2 I Soggetti Rilevanti non dovranno comunicare al Referente le Operazioni:

- (a) il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro (€ 5.000,00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Tale importo di cinquemila euro è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti; ovvero
- (b) effettuate tra il Soggetto Rilevante e una delle Persone Strettamente Legate; ovvero
- (c) effettuate dalla Società e da Società Controllate.

3. Obblighi di comportamento dei Soggetti Rilevanti

3.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare al Referente, entro il giorno successivo alla loro effettuazione, le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate.

3.2 Le comunicazioni al Referente dovranno essere fatte mediante consegna al Referente del *filing* model (disponibile sul sito www.consob.it) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

4. Soggetto incaricato di raccogliere e comunicare al mercato le informazioni

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire le informazioni sulle Operazioni è la Segreteria Societaria (il "**Referente**") che, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione - ove dallo stesso ritenuto necessario – provvederà a diffonderle al mercato.

I *filing model* dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio della Segreteria Societaria, o inviati a mezzo fax da ciascun Soggetto Rilevante esclusivamente al Referente o a persona dal Referente delegata. Il Referente o la persona dal Referente delegata provvederà ad effettuare, ove necessario, le comunicazioni previste da fonti normative e/o regolamentari vigenti, nei tempi indicati al successivo punto 5.

5. Tempistica

I *filing model* saranno trasmessi a Borsa Italiana S.p.A., Consob ed alle agenzie di stampa, secondo le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, tramite NIS, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento.

6. Limitazioni e divieti

I Soggetti Rilevanti non potranno compiere alcuna Operazione nei giorni intercorrenti tra la data di convocazione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare il *budget*, il *business plan* e/o qualsivoglia situazione patrimoniale della Società (quali, ad esempio, relazione trimestrale, relazione semestrale, bilancio di esercizio, ecc.) e la riunione stessa del Consiglio di Amministrazione.

Viene in ogni caso attribuita al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di disciplinare eventuali ulteriori ipotesi di divieto o limitazione al compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

7. Sanzioni

In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi imposti dal Codice di Comportamento, la Società, oltre ai rimedi previsti dalla legge, segnalerà le violazioni nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio.

8. Accettazione

L'accettazione degli obblighi qui previsti da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo di accettazione allegato al Codice di Comportamento.

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003

Il sottoscritto _____, nato a
_____, il _____, residente in
_____, Via/Piazza
_____ nella propria qualità di
_____, preso atto di essere incluso nel novero dei
Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento sulle operazioni effettuate da
soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi adottato da Eukedos S.p.A. (il
"Codice"), attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne preso conoscen-
za e di accettarne i contenuti.

Data

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento
(anche effettuato da terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo
fine di adempiere alla normativa applicabile.

Data
